

Direzione Approvvigionamenti e Logistica

Settore Acquisti

Prot. 2021/401672

DETERMINA A CONTRARRE N. 23 DEL 03/02/2021

OGGETTO: Proroga temporale dell'Ordine Diretto di Acquisto nr. 1213309 del 4/03/2014 per lo svolgimento dei servizi di Facility Management per gli immobili siti nelle Regioni Abruzzo e Marche.

Determina a contrarre ai sensi dell'art.11, comma 2, del D.Lgs.nr.163/2006.

PREMESSE

Con Ordine Diretto di Acquisto n.1213309 del 04/03/2014 (d'ora in avanti solo "ODA"), CIG 562875860A, Equitalia S.p.A., in nome e per conto di Equitalia Centro S.p.A. (ora entrambe Agenzia delle entrate-Riscossione – d'ora in avanti anche solo "AdeR"), ha aderito alla Convenzione Consip FM3 relativa ai "Servizi di Facility management per immobili adibiti prevalentemente ad ufficio in uso a qualsiasi titolo alle Pubbliche Amministrazioni – lotto n. 6" - per i propri immobili siti nelle Regioni Abruzzo e Marche.

L'Ordinativo è stato emesso in favore della Guerrato S.p.A., (in qualità di mandataria del RTI costituito con le mandanti C.I.C.L.A.T. - Consorzio Italiano Cooperative Lavoratori Ausiliari Traffico, Copma Soc. Coop. a.r.l, C.M. Service S.r.l.) aggiudicataria del citato lotto, per un importo complessivo di euro 1.463.843,05, oltre IVA, di cui euro 1.252.133,73, oltre IVA, per i servizi a canone ed euro 211.709,32, oltre IVA, per i servizi extra canone.

Attraverso l'adesione alla Convenzione sono stati acquisiti, per gli immobili siti nelle Regioni Abruzzo e Marche, dal 01/02/2014 al 31/01/2021, i servizi di Facility Management di seguito riportati:

- Servizi a canone:

- di governo;
- manutenzione impianto elettrico, antincendio, reti, idrico-sanitario, riscaldamento/raffrescamento, elevazione, sicurezza e controllo accessi;
- minuto mantenimento edile;
- pulizia e igiene ambientale;
- raccolta e smaltimento rifiuti;
- giardinaggio;

1. Servizi extra canone:

- facchinaggio interno/esterno;
- Pulizia e igiene ambientale;
- manutenzioni.

In conseguenza del verificarsi di eventi imprevisi ed imprevedibili al momento dell'adesione alla Convenzione, in particolare legati alle riorganizzazioni aziendali ed ai trasferimenti di taluni uffici e strutture in nuovi immobili, la configurazione dei servizi acquisti con il citato ODA e gli importi ad esso riferiti sono stati variati.

Conformemente a quanto previsto nella Convenzione, le variazioni dei servizi rispetto alla loro configurazione iniziale hanno avuto luogo mediante l'emissione di Atti aggiuntivi successivi all'ODA, come di seguito riportato:

- Atto aggiuntivo del 24 novembre 2015 (prot. 2015/48119), che non ha comportato alcuna variazione dell'importo complessivo dell'ODA fissato in € 1.463.843,05, oltre IVA, ma esclusivamente una riparametrazione degli importi complessivi per i servizi previsti, così suddivisi:
 - € 1.260.252,33, oltre IVA, per i servizi a canone;
 - € 203.590,72, oltre IVA, per i servizi extra canone.
- Atto aggiuntivo del 26 maggio 2016 (prot.2016/26586), che non ha comportato alcuna variazione dell'importo complessivo dell'ODA fissato in

- € 1.463.843,05, oltre IVA, ma esclusivamente una riparametrazione degli importi complessivi per i servizi previsti, così suddivisi:
- € 1.158.437,77, oltre IVA, per i servizi a canone;
 - € 305.405,28, oltre IVA, per i servizi extra canone.
- Atto aggiuntivo del 9 marzo 2018 (prot.2018/1236404), che non ha comportato alcuna variazione dell'importo complessivo dell'ODA fissato in € 1.463.843,05, oltre IVA, ma esclusivamente una riparametrazione degli importi complessivi per i servizi previsti, così suddivisi:
- € 1.040.372,64, oltre IVA, per i servizi a canone;
 - € 423.470,41, oltre IVA, per i servizi extra canone.
- Atto aggiuntivo del 27 maggio 2019 (prot.2019/5015504), che non ha comportato alcuna variazione dell'importo complessivo dell'ODA fissato in € 1.463.843,05, oltre IVA, ma esclusivamente una riparametrazione degli importi complessivi per i servizi previsti, così suddivisi:
- € 1.034.352,62, oltre IVA, per i servizi a canone;
 - € 429.490,43, oltre IVA, per i servizi extra canone.
- Comunicazione del 5 giugno 2020 (prot.2020/2292581) che non ha comportato alcuna variazione dell'importo complessivo dell'ODA, fissato in € 1.463.843,05, oltre IVA, ma esclusivamente il differimento alla nuova data dell'11/08/2020 per i servizi in scadenza al 30/06/2020 e al 14/03/2021 del termine del contratto per i servizi in scadenza al 31/01/2021, in ragione delle sospensioni parziali dei servizi disposte secondo le previsioni del combinato disposto di cui agli artt. 158 e 159 e dell'art. 308 del DPR n. 207/2010.
- Atto aggiuntivo del 22 luglio 2020 (prot.2020/2887409) che non ha comportato alcuna variazione dell'importo complessivo dell'ODA fissato in € 1.463.843,05, oltre IVA, ma esclusivamente una riparametrazione degli importi complessivi per i servizi previsti, così suddivisi:

- € 1.022.886,76, oltre IVA, per i servizi a canone;
- € 440.956,29, oltre IVA, per i servizi extra canone.
- Atto di proroga del 3 agosto 2020 (prot.2020/3004009) per la durata di 6 mesi dal 12 agosto 2020 all'11 febbraio 2021 e per l'importo massimo di € 587,446,75, oltre IVA, così composto:
 - € 115.545,66, oltre IVA, per i servizi a canone;
 - € 470.000,00, oltre IVA, per i servizi extra canone;
 - € 1.901,09, oltre IVA, per oneri della sicurezza per rischi da interferenza.

Per gli Atti aggiuntivi richiamati, il recupero delle risorse assegnate ai servizi di nuova esigenza è avvenuto, in accordo con il Fornitore, attraverso la dismissione di altri servizi o l'anticipazione della loro cessazione rispetto alla naturale scadenza prevista nell'Ordinativo Principale di Fornitura.

Con la RDA 2021/1462, il Settore Logistica, Infrastrutture e Security (d'ora in avanti Settore), al fine di garantire l'esecuzione dei servizi di Facility Management senza soluzione di continuità, ha formalizzato la proposta di proroga tecnica solo temporale dell'Ordine Diretto di Acquisto nr. 1213309, dal 12 febbraio 2021 al 31 marzo 2021, stimando un fabbisogno per i servizi a canone, pari ad euro 30.170,26, oltre IVA..

L'importo della proroga risulta essere pari ad € 0 (zero) in quanto il suddetto fabbisogno sarà coperto dal residuo economico stanziato per i servizi extra canone dell'attuale ODA.

Il fabbisogno stimato è stato determinato sulla base dei dati storici dei servizi ordinari programmati previsti in Convenzione, applicando gli stessi prezzi, patti e condizioni, come di seguito rappresentato:

SERVIZI A CANONE	Data scadenza	IMPORTO proroga dal 12/02/2021 al 31/03/2021
Servizi di governo – manutenzioni	11/02/2020	€. 867,70
Manutenzione Impianti elettrici	11/02/2020	€. 1.500,11

Manutenzione Impianti idrico sanitari	11/02/2020	€. 538,76
Manutenzione degli impianti di riscaldamento	11/02/2020	€. 2.407,28
Manutenzione degli impianti di raffrescamento	11/02/2020	€. 2.208,44
Manutenzione degli impianti di elevatori	11/02/2020	€. 188,75
Manutenzione degli impianti antincendio	11/02/2020	€. 516,12
Manutenzione degli impianti di sicurezza e controllo accessi	11/02/2020	€. 1.875,91
Manutenzione dell'impianti reti	11/02/2020	€. 690,82
Minuto mantenimento edile	11/02/2020	€. 281,72
Servizi di governo – igiene	11/02/2020	€. 711,89
Servizio di pulizia	11/02/2020	€. 14.843,27
Servizio di disinfestazione	11/02/2020	€. 456,40
Servizio di giardinaggio	11/02/2020	€. 192,40
Servizio di smaltimento rifiuti	11/02/2020	€. 140,53
Fornitura di materiale igienico sanitario	11/02/2020	€. 2.750,16
Totale		€. 30.170,26

Con riguardo ai costi per la sicurezza da interferenza, nella Nota tecnica prot.2021/327902 del 28 gennaio 2021, redatta dal Settore ed allegata alla RDA, si precisa che, trattandosi di servizi già effettuati dallo stesso Fornitore, gli stessi restano invariati e, quindi, sono pari a € 0,00 per l'atto di proroga.

Tale proroga temporale, come meglio rappresentato nella citata Nota tecnica si rende necessaria in quanto:

- AdeR ha dapprima deliberato, nel giugno 2017, una strategia di "uscita" dalle Convenzioni Consip, con indicazione di autonome procedure aperte ex art.60 D.Lgs.n.50/2016 e, nelle more dell'espletamento delle medesime, di procedure negoziate in urgenza; successivamente, con Protocollo d'Intesa del 18 aprile 2018, sottoscritto da Agenzia delle Entrate (di seguito Ade) e AdeR è stata definita la predisposizione di gare congiunte di rilevanza

comunitaria per l'affidamento di tali servizi. In particolare, con il predetto accordo, AdeR ha conferito mandato ad Ade a svolgere le procedure di gara in nome e per conto di AdeR stessa. Le tre autonome procedure acquisitive indette da Ade per l'affidamento dei servizi di facchinaggio, manutenzione impianti e pulizie non sono state ancora aggiudicate, per circostanze non imputabili ad AdeR;

- il lotto 8 (Regione Marche relativamente alle sole province di Ancona, Macerata, Ascoli Piceno e Fermo, Regione Abruzzo e nella Regione Molise) della nuova Convenzione Consip FM4 è attivo dal 9 gennaio 2020, ma, visti i tempi di aggiudicazione della gara congiunta comunicati da Ade e la relativa strategia acquisitiva, non si ritiene opportuno cambiare il fornitore anche in considerazione dei tempi tecnici di presa in carico degli impianti e i problemi organizzativi di avvio del servizio da parte di un nuovo Fornitore, non compatibili con l'attuale scadenza;
- l'erogazione dei servizi di Facility Management è indispensabile alla corretta conduzione degli immobili attraverso cui AdeR svolge le proprie funzioni istituzionali;
- non vi sono i tempi tecnici per avviare altre procedure ordinarie che, di fatto, costituirebbero un inutile dispendio di attività amministrativa, essendo già in corso identiche procedure di affidamento.

Il Fornitore, previamente interessato dell'operazione, ha manifestato il suo assenso alla prosecuzione delle attività agli stessi prezzi, patti e condizioni del contratto vigente.

Il Settore propone che l'Atto di proroga preveda la facoltà di recesso anticipato di AdeR, con preavviso di 30 giorni e senza il riconoscimento di indennizzo a favore del Fornitore.

In ultimo, si evidenzia che, all'atto della proroga e per tutta la durata della stessa, il Fornitore dovrà prestare la cauzione definitiva a garanzia del corretto svolgimento dei servizi e confermare il possesso della polizza assicurativa a copertura della Responsabilità Civile verso Terzi e verso Prestatori di Lavoro (R.C.T./O).

L'impegno complessivo di spesa risulta coerente con il Budget 2020-2022 deliberato nella riunione del CdG del 25 Giugno 2020 e nel Budget 2021-2023 deliberato nella riunione del CdG del 29 ottobre 2020.

Nella determinazione del fabbisogno si è tenuto conto degli obblighi di contenimento della spesa di cui all'art. 1, comma 591 e 592 della legge n. 160/2019.

Tutte le strutture competenti hanno validato la Richiesta di acquisto.

CONSIDERAZIONI

A far data dal 1° luglio 2017, ai sensi dell'art. 1 comma 3, del D.L. n. 193/2016, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 225/2016, Agenzia delle entrate-Riscossione *"...subentra, a titolo universale, nei rapporti giuridici attivi e passivi, anche processuali, delle società del Gruppo Equitalia di cui al comma 1..."*.

Agenzia delle entrate-Riscossione, in virtù della sua natura di organismo di diritto pubblico, è soggetta, in fase di affidamento ed esecuzione dei contratti, alle disposizioni di cui al D.Lgs.n.163/2006, applicabile *ratione temporis* in forza di quanto chiarito dall'ANAC con comunicato dell'11 maggio 2016.

Ai sensi dell'art.11, comma 2, del D.Lgs.n.163/2006, le Amministrazioni aggiudicatrici, prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, determinano di contrarre individuando gli elementi essenziali del contratto ed i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte.

Con la RdA nr.2021/1462 il Settore propone la proroga temporale dell'Ordine Diretto di Acquisto nr. 1213309 del 04/03/2014.

La scelta di approvvigionamento dei servizi di Facility Management mediante Convenzione Consip, non sussistendo comunque l'obbligo di utilizzare, per tali categorie merceologiche, gli strumenti negoziali messi a disposizione da Consip, è stata a suo tempo determinata dall'esigenza di semplificare i processi acquisitivi e la gestione dei relativi contratti, al fine di garantire razionalizzazione e uniformità nei livelli di servizio.

I servizi di *Facility Management* oggetto della proposta di proroga sono ritenuti indispensabili al fine di mantenere la piena funzionalità, la fruibilità e l'utilizzo degli immobili sedi degli uffici, nei quali è svolta l'istituzionale funzione della riscossione, nel rispetto di tutte le normative vigenti e a tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori e del pubblico che vi hanno accesso. Pertanto, l'erogazione di tali servizi deve essere assicurata senza soluzione di continuità, al fine di evitare disagi per i lavoratori e disservizi per l'utenza.

L'ammissibilità alla proroga di un Ordinativo di Fornitura emesso in adesione ad una convenzione Consip scaduta e non prorogata va ricercata nell'autonomia dei due rapporti giuridici e delle diverse parti coinvolte; tale considerazione appare trovare un'espressa conferma all'art. 4.2 delle condizioni generali allegate alla convenzione "FM3" in base al quale *"qualora per qualsiasi motivo cessi l'efficacia della convenzione o di ogni singolo Ordinativo di Fornitura, il Fornitore sarà tenuto a prestare la massima collaborazione, anche tecnica, affinché possa essere garantita la continuità dei servizi/forniture oggetto della convenzione"*.

La proroga tecnica, sia essa solo temporale o temporale e con incremento contrattuale, trova la sua ratio nell'ambito dei principi di buon andamento ed efficienza dell'azione amministrativa di cui all'art.97 della Costituzione. A tal riguardo la giurisprudenza ha precisato che, essendo un istituto derogatorio alle ordinarie procedure concorsuali per l'affidamento di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture è consentita esclusivamente al rinvenirsi di limitate ed

eccezionali condizioni e in particolare, per il tempo strettamente necessario a garantire il servizio, nelle more del reperimento di un nuovo contraente.

Nel caso in esame la Stazione Appaltante ha avviato per tempo le procedure dirette ad individuare i nuovi fornitori che eseguiranno i servizi in parola e il prolungamento delle operazioni di gara non è riconducibile a responsabilità della Stazione Appaltante, essendo determinato dalla numerosità delle offerte ricevute e dalla complessità e dal conseguente tempo tecnico occorrente a valutare le stesse offerte.

Alla luce di quanto sopra esposto, risultano sussistere i presupposti per poter procedere alla proroga temporale, agli stessi patti, prezzi e condizioni, dell'Ordine Diretto di Acquisto nr.1213309 del 04/03/2014 (CIG 562875860A), per il periodo 12/02/2021 – 31/03/2021, nelle more della conclusione della procedura di selezione già avviata, al fine di garantire la continuità dei servizi in premessa, necessari per l'espletamento delle attività istituzionali di AdeR. Ciò avverrà senza ulteriore incremento di spesa, in quanto l'importo stimato per il periodo considerato, è coperto interamente dal residuo non speso per i servizi extra canone.

Tutto quanto sopra premesso e considerato,

il Responsabile del Settore Acquisti

**in base ai poteri conferiti dal Presidente dell'Agenzia delle entrate-Riscossione
con Procura Speciale del 30 ottobre 2019 per atti Notaio Marco De Luca**

(Rep. n. 45137 Racc. n. 26000)

DETERMINA

di procedere alla sottoscrizione, con l'RTI Guerrato S.p.A., della proroga temporale dell'Ordine Diretto di Acquisto nr.1213309 del 04/03/2014 (CIG 562875860A), per i servizi a canone, dettagliati nelle premesse, alle quali si

rimanda, per il periodo dal 12/02/2021 al 31/03/2021, senza ulteriore incremento di spesa.

A tale riguardo stabilisce che:

- l'importo per i servizi a canone, pari ad euro 30.170,26, oltre IVA, per il periodo della proroga, sarà corrisposto utilizzando il residuo contrattuale non consumato per i servizi extra canone, come dettagliato nelle premesse, alle quali si rimanda;
- gli oneri per la sicurezza da interferenza sono invariati e quindi pari a € 0,00 per l'Atto di proroga;
- la proroga non vincolerà in alcun modo Agenzia delle entrate-Riscossione per la richiesta di quantità minime di prestazioni da rendere e, di conseguenza, non determinerà il diritto dell'operatore economico al riconoscimento di un corrispettivo minimo garantito;
- il corrispettivo effettivo maturato dall'Operatore economico sarà determinato a misura, sulla base delle prestazioni concretamente rese, come risultanti dalla contabilizzazione delle stesse effettuata dal Direttore dell'esecuzione;
- l'Atto di proroga includa la previsione della facoltà di recesso anticipato a favore di AdeR, senza il riconoscimento di indennizzo, anche parziale, da esercitarsi con comunicazione al Fornitore con preavviso di almeno 30 giorni;
- per la durata dell'Atto di proroga, sarà richiesta al Fornitore l'estensione temporale della cauzione definitiva prestata e di confermare il possesso della polizza assicurativa a copertura della Responsabilità Civile verso Terzi e verso Prestatori di Lavoro (R.C.T./O), fino alla scadenza della proroga stessa;
- per tutto quanto non espressamente previsto e/o modificato e non espressamente derogato, restano ferme le disposizioni del relativo Ordine

Diretto di Acquisto n.1213309 del 04/03/2014;

- l'Atto di proroga sarà sottoscritto nella forma della scrittura privata con firma digitale;
- il Responsabile del Procedimento è Pierluigi Chiattelli, il quale è in possesso delle competenze di cui alle Linee guida dell'ANAC n. 3 per svolgere tale ruolo;
- Il Direttore dell'esecuzione è Filippina Venuti;
- Il Responsabile dell'Ufficio Acquisti Consip è delegato alla sottoscrizione ed all'invio delle istanze di controllo circa il possesso dei requisiti di carattere generale in capo al Fornitore.

Il Responsabile
Stefano Carosi
(Firmata digitalmente)